



TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 66, 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 17.02.2026 da

Nicola Contu, C.F. CNTNCL79H16B354M, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Albiani e Vanessa Corpino, nonché assistito dal dott. Stefano Chia, in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 17.02.2026, Nicola Contu ha domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 66, 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che:

- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta” (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovraindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali esposti nel ricorso;
- è gravato da debiti per complessivi 203.440,67 euro, di cui: a) 110.480,00 euro con privilegio ipotecario nei confronti di Banco di Sardegna s.p.a.; b) 2.848,71 euro in via chirografaria nei confronti di Banco di Sardegna s.p.a.; c) 34.104,00 euro nei confronti di Banca Sistema s.p.a.; d) 4.600,00 euro



in via chirografaria nei confronti di Dinamica Retail; e) 34.077,25 euro in via chirografaria nei confronti di Marte SPV s.r.l., cessionaria del credito originariamente contratto con Findomestic; f) 9.845,93 euro in via chirografaria nei confronti di Agos Ducato s.p.a.; g) debiti di procedura, consistenti nel compenso del Gestore della crisi, pari a 2.474,64 euro e il compenso dei difensori, pari a 8.000,00 euro;

- il suo nucleo familiare è composto dal medesimo, dalla moglie e dal figlio (economicamente non autosufficiente);

- attualmente è lavoratore dipendente e percepisce uno stipendio di circa 2.300,00 euro mensili, gravato da trattenute per delega diretta e cessione del quinto;

- il fabbisogno mensile della sua famiglia è di circa 1.870,00 euro mensili;

- è proprietario della quota del 50% (*rectius*, è titolare della proprietà intera in comunione legale dei beni con la moglie) di un immobile in Senorbì, via Eleonora d'Arborea n. 7, identificato al NCEU, Foglio 4, Mappale 3389;

- è proprietario di un autoveicolo marca Citroen, modello C5 Aircross, tg. FY282JE, indispensabile per l'attività lavorativa;

- non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;

- non ha già usufruito di esdebitazione.

Quanto sopra esposto, il ricorrente intende accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, mettendo a disposizione dei creditori la complessiva somma di 143.607,55 euro così ripartita:

- pagamento integrale delle spese di procedura;

- pagamento integrale del mutuo ipotecario nei confronti del Banco di Sardegna s.p.a., mantenendo fermo il piano di ammortamento attualmente in vigore e ad oggi regolarmente adempiuto;

- pagamento di tutti i creditori chirografari nella misura del 30%.

Il ricorrente ha allegato che le predette somme da destinare ai creditori saranno dal medesimo reperite immediatamente mediante finanziamento da parte della Fondazione Antiusura o, in caso di mancata concessione del prestito, mediante il proprio reddito, in rate mensili di 370,00 euro l'una, su un arco temporale complessivo di novanta mesi.

Ai sensi dell'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 “*1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha*



contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.

Al ricorso è stata allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Stefano Chia, il quale ha concluso che: *“VERIFICATA - la completezza della documentazione depositata con la domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per il tramite della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67, ss., CCII; - l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal ricorrente e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'O.C.C. nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 68, CCII. RILEVATO - che si è presa visione del piano di composizione della crisi presentato dall'istante, il quale prevede il pagamento dei crediti nel rispetto delle disposizioni previste ex art. 67, CCII; - che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda presentata ai sensi dell'art. 68, CCII; - che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori. RITENUTO - che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai Consulenti dello stesso, consentono di esprimere un giudizio positivo; - che i dati esposti nel piano del consumatore presentato ai sensi degli artt. 67, ss., CCII, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori, fatte salve le circolarizzazioni infruttuose di cui al cap. 5. e ss. par.; - che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione; - che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti come proposta ai creditori; - che l'alternativa liquidatoria appare meno conveniente rispetto alle percentuali di soddisfazione dei creditori garantite nel Piano proposto. ATTESTA ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, c. II, CCII - la veridicità, fatte salve le precisazioni esposte nella presente relazione, dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, dando atto che quanto esposto riproduce in termini sostanziali la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente Sig. Nicola Contu; - la fattibilità del piano proposto ai creditori, nei termini*



esposti nella presente relazione dando atto che lo stesso appare attendibile, sostenibile e coerente con riferimento alle modalità ed ai tempi di esecuzione”.

Con decreto del 10.03.2026, il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha disposto procedersi nelle pubblicità di legge e nella comunicazione ai creditori, assegnando loro termini per osservazioni.

Con informativa del 20.04.2025 l'O.C.C. ha comunicato di aver ricevuto, nei termini di legge, osservazioni da parte di due creditori. In particolare, in data 30.03.2026 il creditore Banca Sistema S.p.a, premesso che i rapporti intrattenuti col ricorrente derivano da prestito personale da rimborsare mediante cessione di n. 120 quote dello stipendio dell'importo di € 392,00 ciascuna e che il residuo ammonta ad € 34.104,00, ha preliminarmente dedotto di aver correttamente valutato il merito creditizio di Nicola Contu in sede di concessione del credito, e ha contestato l'omologazione sulla scorta di quattro ordini di ragioni: a) *Colpa grave del debitore e carenze formali nel Piano e nella Attestazione*; b) *Non fattibilità del piano per eccessiva durata e incertezza dell'opzione rateale*; c) *Non convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria*; d) *Profili di inammissibilità della proposta per il compenso dell'O.C.C.*

In ordine alle osservazioni di cui sopra, l'O.C.C. ha esposto che il ricorrente ha formalmente disconosciuto il contenuto del questionario prodotto da Banca Sistema S.p.a. nella parte relativa all'indicazione del reddito della coniuge, come da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, D.P.R. 445/2000 resa dal Contu in data 14.04.2026, di aver apposto la propria firma sul modulo senza averne compilato il contenuto, e che le informazioni ivi riportate (con particolare riferimento a quella relativa al reddito mensile della coniuge, quantificato all'interno del questionario de quo in € 1.200,00) sarebbero false. Il Sig. Contu ha ribadito di essere parte di un nucleo familiare mono reddituale in quanto la coniuge, Sig.ra Veronica Pinna, non avrebbe mai svolto attività lavorativa. Il ricorrente ha, altresì, sottolineato che Banca Sistema S.p.a. non ha mai richiesto documentazione reddituale della coniuge in sede di istruttoria, come prescritto dall'art. 124 bis, TUB. Sul punto, ha osservato il Gestore che *“non è possibile riscontrare elementi che denotino una effettiva verifica autonoma di tale asserzione. Una semplice richiesta di produzione dei dichiarativi fiscali del Contu e della coniuge avrebbe rivelato l'effettiva insussistenza di redditi generati da quest'ultima, e del pari, un'interrogazione alla Centrale Rischi sul nominativo del Sig. Contu avrebbe senz'altro rivelato la reale esposizione debitoria del ricorrente al momento dell'erogazione, rendendo evidente al finanziatore diligente la non sostenibilità di ulteriore credito”.* Le conclusioni dell'O.C.C. appaiono fondate e sono condivisibili. Banca Sistema S.p.a. non ha, infatti, dato prova di aver effettuato le opportune verifiche e l'analisi della capacità reddituale del ricorrente e della di lui



coniuge, da cui sarebbe fondatamente emersa l'insostenibilità della nuova obbligazione. Conseguentemente, deve applicarsi il principio, sancito nella disciplina del CCII, secondo cui *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”* (art. 69, comma 2).

In data 26.03.2026 il creditore Fides S.p.a. (ex Dinamica Retail Spa) ha contestato il piano di omologazione deducendo: a) *Inammissibilità della proposta per la non convenienza e immeritevolezza del ricorrente*; b) *Negazione dell'incauta erogazione del credito*; c) *Contestazione della maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria*.

In merito a quanto testé rappresentato, l'O.C.C. ha ribadito le osservazioni svolte per il creditore Banca Sistema S.p.a., precisando che *“il criterio di valutazione della proposta non debba essere rappresentato dalla percentuale offerta in termini assoluti, bensì dalla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria”*. La deduzione è condivisibile e in linea con i principi che regolano il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. A norma dell'art. 64 bis, comma 8, CCII, infatti, il Tribunale ha il potere di omologare il piano anche nel caso di opposizione del creditore dissenziente, qualora la proposta preveda il soddisfacimento del credito in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale e tale giudizio viene formato all'esito di un percorso valutativo che il Tribunale è chiamato a compiere, alla luce dei dati raccolti e dell'analisi svolta dall'O.C.C., dovendosi confrontare il soddisfacimento offerto dal debitore attraverso il piano con il valore conseguibile attraverso liquidazione giudiziale. Nel caso di specie, non vi è fondato motivo per discostarsi dalle valutazioni del Gestore, nella parte in cui attesta che *“la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria pare pacifica”*, sulla base di quanto puntualmente rappresentato nel ricorso e nel piano.

Circa la lamentata tempistica eccessivamente lunga dell'opzione rateale, questo Giudice valuta fondata la considerazione dell'O.C.C. secondo cui la ristrutturazione prospettata consentirebbe, comunque, un soddisfacimento superiore rispetto all'alternativa liquidatoria, anche se dovesse protrarsi per 90 mesi a causa dell'eventuale mancato ottenimento delle risorse necessarie al pagamento in un'unica soluzione (attraverso il Fondo Antiusura), ciò sul fondato presupposto della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Anche il lamentato riconoscimento di *“alcunché rispetto alla doppia cessione del quinto”* non è condivisibile poiché, come ha fondatamente considerato il gestore della crisi, ai sensi del disposto di cui all'art. 67, comma 3, CCII *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento*



con cessione del quinto dello stipendio” purché vi sia la convenienza rispetto alla alternativa della liquidazione controllata, come nel caso di specie.

Infine, il rilievo svolto da Banca Sistema S.p.a. su possibili profili di inammissibilità della proposta per il compenso dell'O.C.C., non è fondato. Sebbene, infatti, ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII, il compenso dell'O.C.C. debba essere liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano, nel caso di specie, l'acconto già corrisposto al Gestore non è suscettibile di ledere o compromettere il piano e, comunque, non può costituire una causa di inammissibilità *tout court* dello stesso e non ne impedisce l'omologa, di guisa che, salvo il pagamento dell'acconto già effettuato, quello al saldo dell'O.C.C. avverrà in conformità a quanto disposto dall'art. 71, comma 4, CCII.

Tanto premesso, devono ritenersi non condivisibili e respingersi le opposizioni di Banca Sistema S.p.a. e Fides S.p.a. perché infondate.

Il ricorso, come integrato, e la documentazione prodotta dai ricorrenti, soddisfano i requisiti di legge. La domanda di omologa merita, pertanto, accoglimento.

Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “2. *Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.* 3. *L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*”.

La relazione dell'O.C.C. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Ai sensi dell'art. 69, CCII, “*Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa, malafede o frode. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1°*



settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

Nel corso della procedura non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che il debitore siano stato già esdebitato, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria, pertanto, anche sotto tale profilo, non si ravvisano ragioni ostative all'omologa del piano.

P.Q.M.

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano ristrutturazione dei debiti:

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **Nicola Contu**;

dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs.

14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori;

dispone che l'O.C.C. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;

dispone che l'O.C.C. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

dispone che l'O.C.C. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;

dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentiti i debitori, l'O.C.C. presenti al giudice una relazione finale;

dichiara chiusa la procedura.

Cagliari, 14 maggio 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona

